

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4022 del 02/09/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. FONDERIA TARONI DI TARONI ROBERTO E C. SNC, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FONDERIA DI LEGHE LEGGERE IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA DEI FABBRI, N.2. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-6431 DEL 07/12/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4145 del 02/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno due SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **FONDERIA TARONI DI TARONI ROBERTO E C. SNC**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI FONDERIA DI LEGHE LEGGERE IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA DEI FABBRI, N.2. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-6431 DEL 07/12/2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018/6431 del 07/12/2018 a favore della Fonderia Taroni di Taroni Roberto e C. snc, avente sede legale e attività di fonderia di leghe leggere in Comune di Alfonsine, Via dei Fabbri, n.2;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 24/07/2019 - assunta da ARPAE SAC con PG 2019/121952 - pratica **SinaDoc n. 23275/2019**, dalla Ditta **Fonderia Taroni di Taroni Roberto e C. snc** (C.F./P.IVA 00182360396), avente sede legale e attività di fonderia di leghe leggere in Comune di Alfonsine, Via dei Fabbri, n.2, per la modifica sostanziale dell'AUA soprarichiamata a seguito del processo riorganizzativo delle lavorazioni svolte con conseguente variazione delle emissioni in atmosfera mantenendo invariato lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province e ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali;
- ✓ L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- ✓ DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR n. 286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. 23275/2019, emerge che:

- La Ditta Fonderia Taroni di Taroni Roberto e C. snc ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 24/07/2019 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2018/6431 del 07/12/2018;
- la modifica sostanziale richiesta prevede una riorganizzazione delle lavorazioni con conseguente variazione delle emissioni in atmosfera e, in particolare:
 - ➔ eliminazione emissione E14, a seguito della dismissione del forno elettrico n°5;
 - ➔ spostamento del forno n°6 in posizione adiacente al forno fusorio n°4 e convogliamento di entrambe le aspirazioni sull'emissione E7 esistente, mantenendo invariata la portata;
 - ➔ spostamento del forno fusorio n°13 nella posizione precedentemente occupata dal forno n°6 e conseguente spostamento dell'emissione E20 a cui afferiscono le emissioni di tale forno, mantenendone invariate le caratteristiche;
 - ➔ convogliamento delle emissioni afferenti ai forni fusori n°8 e n°9 in un unico punto di emissione E17, e conseguente aumento della portata dagli attuali 3.000 Nmc/h a 10.000 Nmc/h;
 - ➔ eliminazione del punto di emissione E16, precedentemente collegato al forno fusorio n°9;
 - ➔ spostamento dei forni fusori n°11 e n°12 con conseguente spostamento dell'emissione E19 a cui questi afferiscono, mantenendo invariate le caratteristiche del punto di emissione.
- Rispetto allo scarico di acque reflue industriali, la Ditta dichiara che nulla viene modificato;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 24/07/2019 (PG 2019/121952) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato (PG 2019/123128);

- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2019/122811);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo è stata acquisita la Relazione Tecnica Istruttoria, necessaria e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA, del Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna per le emissioni in atmosfera (PG 2019/131319 del 26/08/2019);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta Fonderia Taroni di Taroni e C. snc, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di fonderia di leghe leggere, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

Per le ragioni in narrativa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate

DETERMINA

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, adottata da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2018-6431 del 07/12/2018, ai sensi del DPR n. 59/2013, a favore della Ditta **Fonderia Taroni di Taroni Roberto e C. snc** (C.F./P.IVA 00182360396), avente sede legale e attività di fonderia di leghe leggere in Comune di Alfonsine, Via dei Fabbri, n.2, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI STABILIRE che la presente AUA sostituisce interamente la precedente adottata da ARPAE SAC con la Determina Dirigenziale n.2018-6431 del 07/12/2018 soprarichiamata;**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA ricomprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi) – di competenza comunale;
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera – Modifica sostanziale;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura – Invariato;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

- 4.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 6. DI DARE ATTO che **l'AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
 9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e a HERA SPA per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Fonderia Taroni di Taroni Roberto e C. snc svolge attività di fusione di leghe leggere di alluminio, nello stabilimento esistente sito in Comune di Alfonsine, Via dei Fabbri, n.2;
- Con la modifica sostanziale dell'AUA presentata, la Ditta richiede la modifica delle emissioni in atmosfera a seguito del processo riorganizzativo delle lavorazioni svolte e, in particolare:
 - o eliminazione emissione E14, a seguito della dismissione del forno elettrico n°5;
 - o spostamento del forno n°6 in posizione adiacente al forno fusorio n°4 e convogliamento di entrambe le aspirazioni sull'emissione E7 esistente, mantenendo invariata la portata;
 - o spostamento del forno fusorio n°13 nella posizione precedentemente occupata dal forno n°6 e conseguente spostamento dell'emissione E20 a cui afferiscono le emissioni di tale forno, mantenendone invariate le caratteristiche;
 - o convogliamento delle emissioni afferenti ai forni fusori n°8 e n°9 in un unico punto di emissione E17, e conseguente aumento della portata dagli attuali 3.000 Nmc/h a 10.000 Nmc/h;
 - o eliminazione del punto di emissione E16, precedentemente collegato al forno fusorio n°9;

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E3 – ASPIRAZIONE FORNO ELETTRICO N.3 -**

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0,50	mq
Durata	8	h/g
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
Composti del Cloro (come HCl)	20	mg/Nmc
SOx	50	mg/Nmc
Composti del Fluoro	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E7 – ASPIRAZIONE FORNO DUAL ENERGY N.4 E FORNO ELETTRICO N.6 – MODIFICA

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.13	mq
Durata	8	h/g
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
Composti del Cloro (come HCl)	20	mg/Nmc
SOx	50	mg/Nmc
Composti del Fluoro	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8 – ASPIRAZIONE FORNO DUAL ENERGY N.4 -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.09	mq
Durata	8	h/g
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
Composti del Cloro (come HCl)	20	mg/Nmc
SOx	50	mg/Nmc
Composti del Fluoro	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E9 – ASPIRAZIONE GENERALE DA MACCHINA DI FINITURA - F.T. - SPOSTATO -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.40	mq
Durata	8	h/g
Temperatura	20	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – ASPIRAZIONE FORNI A METANO 1 E 2 –

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.28	mq
Durata	8	h/g
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
Composti del Cloro (come HCl)	20	mg/Nmc
SOx	50	mg/Nmc
Composti del Fluoro	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E12 – ASPIRAZIONE BRUCIATORI FORNI 1 E 2

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.39	mq
Durata	8	h/g
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
Composti del Cloro (come HCl)	20	mg/Nmc
SOx	50	mg/Nmc
Composti del Fluoro	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E15 – ASPIRAZIONE DA SALDATURA - F.T.

Portata massima	1000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.15	mq
Durata	Saltuaria	h/g
Temperatura	20	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E17 – ASPIRAZIONE FORNO FUSORIO A METANO N.8 E N.9 - MODIFICA

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.28	mq
Durata	8	h/g
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
Composti del Cloro (come HCl)	20	mg/Nmc
SOx	50	mg/Nmc
Composti del Fluoro	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E18 – ASPIRAZIONE ARIA DA FORNO FUSORIO A METANO N.10

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.35	mq
Durata	8	h/g
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
Composti del Cloro (come HCl)	20	mg/Nmc
SOx	50	mg/Nmc
Composti del Fluoro	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E19 – ASPIRAZIONE FORNI ELETTRICI 11 E 12 – SPOSTATO -

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.35	mq
Durata	8	h/g
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
Composti del Cloro (come HCl)	20	mg/Nmc
SOx	50	mg/Nmc
Composti del Fluoro	5	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E20 – ASPIRAZIONE FORNO FUSORIO A METANO N.13 – SPOSTATO-

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Sezione	0.35	mq
Durata	8	h/g
Temperatura	190	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	20	mg/Nmc
NOx	200	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc
Composti del Cloro (come HCl)	20	mg/Nmc
SOx	50	mg/Nmc
Composti del Fluoro	5	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. Per i punti di emissione modificati e/o spostati (E7,E9,E17,E19,E20), la Ditta è tenuta ad espletare le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (circa 10 giorni) e trasmettere gli esiti degli autocontrolli ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori elettrochimiche, IR, FTIR	celle Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)

UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

- 3. I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 4. I sistemi di accesso degli operatori** ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli

infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza;

5. DI indicare quale termine ultimo per la messa a regime per i punti di emissione modificati e/o spostati, il **31/12/2019**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
6. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione dell'attività di saldatura (E15), per la quale l'Azienda può utilizzare una metodologia semplificata.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE – di Faenza e Bassa Romagna -, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. **Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:**
 - **i quantitativi di materiale per saldatura utilizzato, con frequenza mensile;**
 - **le manutenzioni ordinarie e straordinarie ai sistemi di abbattimento installati sulle emissioni E9 ed E15, con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi;**
 - **le manutenzioni a tutti gli impianti termici con frequenza almeno annuale e le eventuali anomalie degli stessi.**

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta svolge attività di fonderia e le acque reflue industriali sono costituite da acque derivanti dal lavaggio degli stampi con successivo trattamento in un decantatore prima dello scarico. Dopo opportuno trattamento, tali reflui, congiuntamente alle acque reflue domestiche vengono scaricate in pubblica fognatura previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento individuato in planimetria;
- le acque reflue industriali vengono scaricate nella fognatura mista esistente con trattamento finale al depuratore di Via Passetto n. 34 ad Alfonsine;

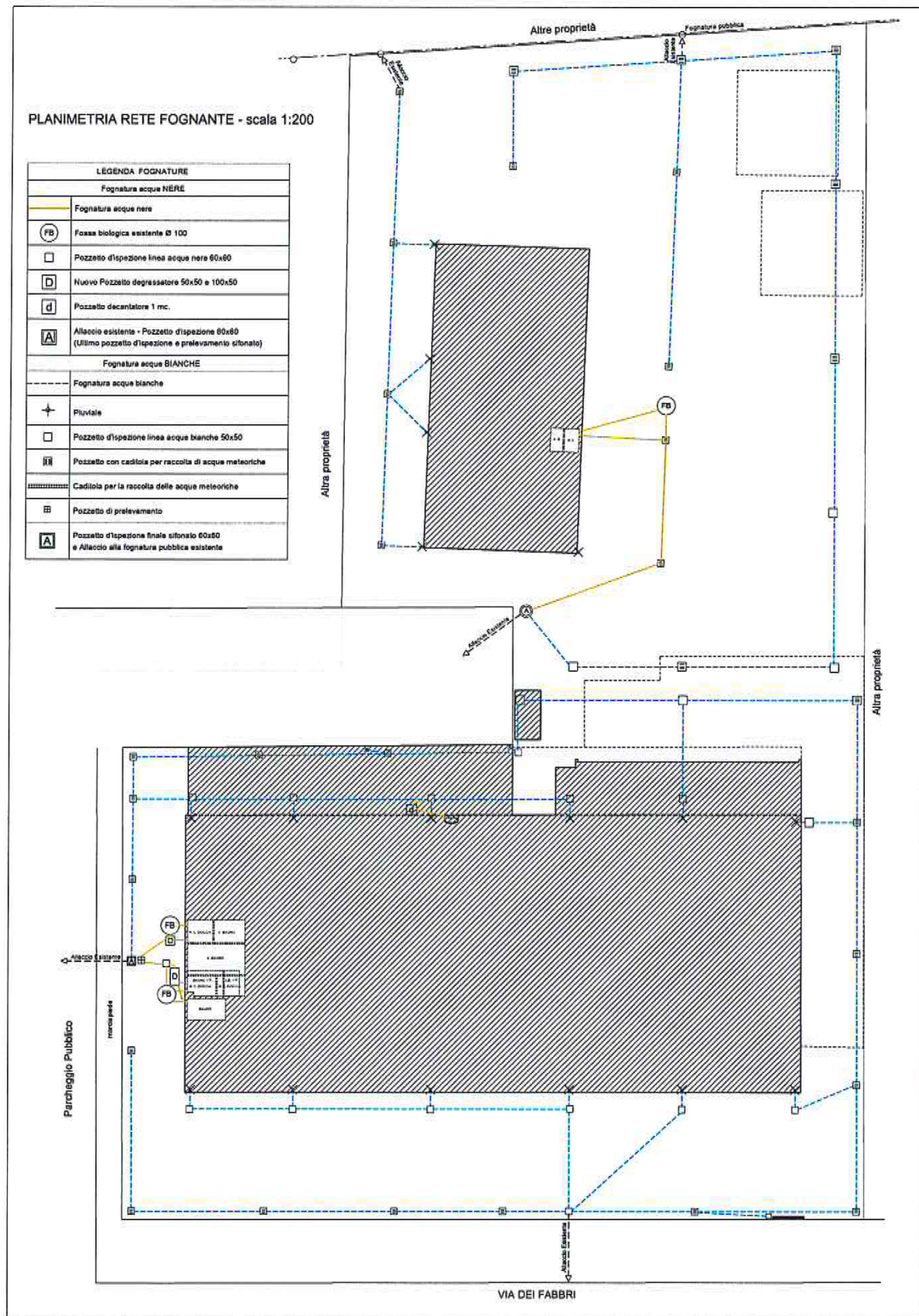
La planimetria della rete fognaria viene allegata all'AUA, parte integrante e sostanziale.

Prescrizioni:

- Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti dal lavaggio stampi e attrezzature;
- lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 2 del Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica; I rapporti di prova relativi ai campioni, redatti a firma di un tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati annualmente;
- Devono essere presenti e in perfetta efficienza, i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue industriali:
 - **degrassatore;**
 - **pozzetto di prelievo** – sulla linea di scarico delle acque reflue industriali, posto prima di qualsiasi immissione che derivi dai pluviali dei tetti, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente;
- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti in ottemperanza alla normativa vigente.
- Nel caso in cui si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali, che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Unione dei comuni della Bassa Romagna, al gestore HERA e ad Arpae - ST Faenza-Bassa Romagna.
- Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- **L'Azienda ricade nell'elenco delle attività previste ed indicate al Punto 8 della Delibera Regionale n. 286/2005 e quindi dovrà attenersi al piano che prevede tutte le pratiche gestionali volte ad impedire la contaminazione delle acque meteoriche derivanti dai piazzali ove vengono stoccate tutte le materie prime e i prodotti finiti (coperture, pulizia, contenitori chiusi, organizzazione).**

- E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e s.m.i., dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- I reflui domestici provenienti dai servizi igienici, dovranno rispettare le caratteristiche tecniche previste dal vigente Regolamento Comunale di Fognatura.

Planimetria della rete fognaria



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.